

## Edizione di martedì 11 Maggio 2021

### CASI OPERATIVI

**Indebita compensazione: quale importo può essere sequestrato?**

di EVOLUTION

### AGEVOLAZIONI

**Credito d'imposta R&S&I&D: aliquote e massimali potenziati solo dal 2021**

di Debora Reverberi

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Le spese per la frequenza di università inglesi nel 2020 e 2021**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### DICHIARAZIONI

**Nel modello Redditi la rideterminazione 2020 di terreni e partecipazioni**

di Fabio Garrini

### ACCERTAMENTO

**Indeducibili le royalties se manca la certezza e la determinabilità**

di Lucia Recchioni

### LEGGERE PER CRESCERE

**Perché leggere fa bene: 7 buoni motivi**

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter

## CASI OPERATIVI

### ***Indebita compensazione: quale importo può essere sequestrato?***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## **LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI: NOVITÀ E APPLICAZIONI PRATICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

*Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal reato di indebita compensazione può sempre avere ad oggetto l'intero saldo attivo presente sul conto corrente dell'indagato?*

Il delitto di indebita compensazione è disciplinato dall'articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000, il quale contempla due distinte ipotesi di reato.

Il primo comma è volto a reprimere quelle condotte aventi ad oggetto un credito d'imposta che, seppur esistente, non può essere oggetto di compensazione in sede di presentazione del modello F24. Per crediti "non spettanti" si intendono infatti quei crediti che, sebbene determinati nell'*an* e nel *quantum*, non possono essere utilizzati in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra contribuenti ed erario.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## AGEVOLAZIONI

### **Credito d'imposta R&S&I&D: aliquote e massimali potenziati solo dal 2021**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le aliquote e i massimali del credito d'imposta R&S&I&D potenziati dalla L. 178/2020 si applicano ai costi sostenuti a partire dal periodo 2021: l'attesissimo chiarimento è contenuto nella **risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate n. 323 di ieri 10.05.2021**.

La Legge di Bilancio 2021, che ha disposto la proroga **fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 della disciplina relativa al credito d'imposta** per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (R&S&I&D) introdotto dall'[articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), ha **potenziato** all'[articolo 1, comma 1064, lettera f\), L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) **l'intensità delle agevolazioni, modificando il testo della Legge previgente.**

**L'assenza di specifiche disposizioni di decorrenza delle novità** ha alimentato la speranza dei contribuenti che le maggiori aliquote e i più elevati limiti di credito trovassero applicazione già a partire dalle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 2020.

Nel precedente contributo "[I dubbi applicativi del credito d'imposta R&S&I&D](#)" erano stati esaminati **gli elementi contrastanti con l'applicazione retroattiva delle maggiori aliquote:**

- **il principio generale di irretroattività della norma tributaria** sancito dall'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente");
- **l'assenza di stanziamento di risorse finanziarie in relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021**, a copertura del maggiore credito che maturerebbe nell'anno 2020 per effetto delle nuove aliquote e dei nuovi massimali.

**Le spiegazioni addotte dall'Amministrazione finanziaria a sostegno dell'irretroattività** nel citato documento di prassi sono in particolare le seguenti:

- le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, in assenza di espressa previsione di retroattività, possono trovare applicazione esclusivamente a decorrere dalla data di **entrata in vigore della Legge**, ovvero dal 01.01.2021;
- la scelta di apportare correttivi direttamente al testo della previgente Legge di Bilancio 2020 rappresenta una mera **tecnica redazionale, che non può essere assunta quale prova della volontà legislativa di conferire efficacia retroattiva**;
- l'assenza di stanziamento in relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021 conferma la **volontà legislativa di disporre per il futuro**.

In conclusione risulta **confermato che le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, secondo il principio generale di competenza fiscale ex [articolo 109 Tuir](#), vadano assoggettate alle minori aliquote e massimali previsti dall'[articolo 1, comma 203, L. 160/2019](#).**

Al contrario **le percentuali e i tetti potenziati** dalla L. 178/2020 si applicheranno, nella generalità dei casi, alle spese sostenute **nei periodi 2021 e 2022, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti**.

A integrazione delle intensità definite per le imprese a livello nazionale, i [commi 185-187](#), del medesimo articolo 1, L. 178/2020 prevedono **la proroga al biennio 2021-2022 delle aliquote di credito maggiorate** per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate **nelle sole regioni del Mezzogiorno**.

**Tale maggiorazione, che costituisce Aiuto di Stato, nel periodo d'imposta 2020 si applica, in virtù dell'[articolo 244 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio), alle attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle seguenti regioni:**

- **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** (regioni del Mezzogiorno);
- **Lazio, Marche e Umbria** (regioni del Centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017).

Nella seguente tavola sinottica si evidenziano **aliquote e massimali di credito d'imposta R&S&I&D** in relazione ai periodi di vigenza dell'agevolazione 2020-2021-2022:

Tipologia di attività	Periodo d'imposta 2020	Periodi d'imposta 2021 e 2022
R&S	<b>12% – Limite 3 milioni di euro</b> Imprese del Mezzogiorno e Lazio, Umbria e Marche: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa	<b>20% – Limite 4 milioni di euro</b> Imprese del Mezzogiorno: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa
IT	<b>6% – Limite 1,5 milioni di euro</b>	<b>10% – Limite 2 milioni di euro</b>
IT 4.0 e green	<b>10% – Limite 1,5 milioni di euro</b>	<b>15% – Limite 2 milioni di euro</b>
Design e ideazione estetica	<b>6% – Limite 1,5 milioni di euro</b>	<b>10% – Limite 2 milioni di euro</b>

L'intervento normativo dell'[articolo 1, comma 1064, lett. a\)-h\), L. 178/2020](#) ha inoltre disposto:

- **modifiche e precisazioni alla normativa previgente della L. 160/2019**, finalizzate a un miglior coordinamento formale;
- **l'introduzione dell'onere di asseverazione della relazione tecnica, per garantire maggiore certezza alle imprese in termini di ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.**

In relazione all'onere di asseverazione della relazione tecnica **lo stesso Mise**, in recenti convegni, ha confermato l'applicazione retroattiva a conferma della *ratio legis* di introdurre una forma di tutela delle imprese beneficiarie.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Le spese per la frequenza di università inglesi nel 2020 e 2021**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli universitari italiani che studiano nel Regno Unito sostengono alcune spese che, ai fini della detraibilità, dovranno essere **riviste nel 2021 con la Brexit**: le **spese di frequenza** universitaria continuano ad essere detraibili, quelle relative all'**alloggio** non potranno più essere “scaricate”.

La **messa a disposizione del 730/2021 precompilato** a partire dal 10 maggio 2021 (la proroga rispetto al 30 aprile è stata disposta dall'[articolo 5, comma 22, D.L. 41/2021](#)) è l'occasione per confrontare la diversa detraibilità delle spese relative agli anni 2020 e 2021.

Le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** fanno parte di quelle spese danno diritto alla detrazione anche se sono state sostenute nell'interesse delle **persone fiscalmente a carico**. In questo caso, la detrazione spetta **anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia**, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Le spese del 2020 per **frequenza di corsi di istruzione universitaria** danno diritto alla **detrazione del 19%** (ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir](#)) e sono indicati nel 730/2021, nei righi da E8 a E10 con il **codice 13 – Spese per istruzione universitaria**.

Si tratta delle spese sostenute **per la frequenza di corsi** di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o **stranieri (non vi è distinzione tra territorio comunitario o extracomunitario)**. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e **straniere**, non devono essere superiori a quelle **stabilite annualmente** per ciascuna facoltà universitaria con decreto del **Ministero dell'università e della ricerca**, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Il [D.M. 30.12.2020](#) ha stabilito gli **importi massimi** di riferimento confermando quelli dello scorso anno. Nella tabella tali importi massimi sono indicati per ciascuna **area disciplinare di afferenza e zona geografica** in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di

studio.

<b>Area disciplinare corsi istruzione</b>	<b>Zona geografica nord</b>	<b>Zona geografica centro</b>	<b>Zona geografica Sud e Isole</b>
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

La suddivisione dei singoli corsi di studio nelle diverse aree disciplinari e delle regioni nelle zone geografiche di riferimento è disposta dall'[allegato 1](#) al **D.M. 30.12.2020**.

La spesa riferita agli studenti iscritti ai **corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari** di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo della tabella sottostante.

<b>Spesa massima detrattabile</b>	<b>Zona geografica nord</b>	<b>Zona geografica centro</b>	<b>Zona geografica Sud e Isole</b>
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

Per le spese per frequenza di **corsi universitari all'estero**, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui **lo studente ha il domicilio fiscale** ([circolare 18/E/2016](#), risposta 2.2).

Sono inoltre detraibili sempre nella misura del 19% e indicate, nei righi da E8 a E10, con il **codice 18, le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede** (in base all'[articolo 16, comma 1, lettera i-sexies, Tuir](#)). L'importo da indicare **non può essere superiore a 2.633 euro**.

Si tratta delle spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università **situata in un Comune diverso da quello di residenza** per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (**L. 431/1998**), o per **canoni relativi ai contratti di ospitalità**, nonché **agli atti di assegnazione in godimento o locazione**, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata **fuori dal territorio nazionale** purché sia **ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea**, ovvero in **uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**.

È necessario che **l'istituto che ospita lo studente** rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli *“enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”*. Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia **rilasciata un'attestazione** dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure **nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.**

**Dal 2021** gli universitari italiani che frequentano nel Regno Unito, con la Brexit, potranno pertanto continuare a detrarre le spese di frequenza mentre **non potranno più “scaricare” le spese relative ai canoni di locazione.**

## DICHIARAZIONI

### **Nel modello Redditi la rideterminazione 2020 di terreni e partecipazioni**

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

## LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il provvedimento di **rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni** societarie, malgrado sia di natura transitoria, ormai è divenuto una sorta di “tradizione” di ogni Legge di Bilancio degli ultimi venti anni, a partire dalla L. 448/2001 (nell’anno 2020 il provvedimento è stato addirittura riproposto in due occasioni).

Qualora il contribuente decidesse di avvalersene, occorre ricordare che l’agevolazione in esame deve essere **oggetto di evidenza nella dichiarazione dei redditi**; va però ricordato che nei **quadri RM e RT**, rispettivamente per terreni e partecipazioni, occorre indicare la rideterminazione effettuata nel corso dell’anno oggetto di dichiarazione.

Pertanto, nel modello **Redditi 2021** occorre indicare le rideterminazioni di valore **effettuate nel corso dell’anno 2020**, caratterizzate dalla data di riferimento del **1° gennaio 2020** ovvero del **1° luglio 2020**; al contrario, le rideterminazioni con data di riferimento 1° gennaio 2021 (misura prevista dall'[articolo 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2020](#)) e scadenza per la redazione della perizia giurata e per il versamento (dell’intera sostitutiva o della prima rata) al prossimo 30 giugno 2021 sarà oggetto di indicazione nella **dichiarazione del prossimo anno**.

Si rammenta, peraltro, che il medesimo obbligo è imposto anche a carico dei contribuenti che volessero optare per il **modello dichiarativo 730**.

Sul punto le istruzioni ricordano che tale obbligo **non impone al contribuente di utilizzare il modello Redditi**, ma, avendone vantaggio (ad esempio per recuperare più rapidamente crediti d’imposta tramite il conguaglio nella busta paga ad opera del sostituto d’imposta) è possibile comunque presentare il **modello 730**.

In tal caso **le informazioni sulla rideterminazione possono essere rese presentando una dichiarazione “secondaria”** composta dal frontespizio e dal quadro interessato (RM e RT per

quanto in questa sede interessa, ma le medesime considerazioni valgono anche per il quadro RW nel caso in cui il contribuente sia interessato da obblighi di monitoraggio fiscale, qualora detenga all'estero investimenti finanziari o patrimoniali).

### La compilazione dei quadri RM e RT

Con riferimento all'anno 2020 il legislatore ha introdotto **due ipotesi** (con regole identiche) di rideterminazione del **valore dei terreni e delle partecipazioni**, con **unica aliquota dell'11%** di **imposta sostitutiva per terreni e partecipazioni** (tanto qualificate, quanto non qualificate):

- la Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, commi 693 e 694, L. 160/2019](#)) ha previsto la possibilità di effettuare la **rivalutazione con data di riferimento 1° gennaio 2020** e scadenza per la redazione della perizia giurata e per il versamento della prima o unica rata al **30 giugno 2020**;
- il Decreto Rilancio ([articolo 137 D.L. 34/2020](#)) ha previsto la possibilità di effettuare la rivalutazione con data di riferimento **1° luglio 2020** e **scadenza per la redazione della perizia giurata** e per il versamento della prima o unica rata al **15 novembre 2020** (scadenza prorogata in sede di conversione al decreto rispetto alla scadenza originaria del 30 settembre 2020).

La **compilazione del modello** è piuttosto semplice e deve essere effettuata con modalità analoghe per terreni e partecipazioni; in entrambi i casi è possibile indicare **l'imposta già versata in occasione di una eventuale precedente rideterminazione** in relazione al medesimo bene, che in questa occasione può essere **portata a scomptato di quanto dovuto**.

Nei righi **da RM20 a RM22** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2020, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei **terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione**.

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4		
	RM21						
	RM22						

Analogamente, nei righi **RT105 e RT106** devono essere indicate le informazioni relative alla rideterminazione del valore delle **partecipazioni, quote o diritti non negoziati** nei mercati regolamentati.

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate	RT105	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT106	,00	,00	,00	,00		

## Efficacia della rideterminazione

Secondo un consolidato principio, la rideterminazione dei valori si considera **perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva** ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della **prima rata**; se la prima rata dell'imposta sostitutiva non viene versata entro il termine previsto, **la rivalutazione non si considera perfezionata e non è possibile sanare** l'omesso versamento tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

Al contrario, come confermato dalla [circolare 1/E/2013](#), par. 4.3, **l'omessa indicazione nel modello Redditi** dei dati relativi alla rideterminazione costituisce una **violazione formale**, per la quale si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), ossia la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, senza che questo possa inficiare la validità della rideterminazione effettuata.

## ACCERTAMENTO

### ***Indeducibili le royalties se manca la certezza e la determinabilità***

di Lucia Recchioni



Inizia GRATIS la tua formazione!  
Iscriviti subito alla nuova edizione  
e frequenta gratuitamente i  
due incontri dei redditi di maggio!  
[Scopri l'offerta prova >](#)

La **mancanza di documentazione** e i **criteri criptici di determinazione dei compensi** possono indurre l'Amministrazione finanziaria a **contestare la certezza, la determinabilità e l'inerenza dei costi**. In questo caso è quindi il **contribuente** a dover **documentare l'effettività delle spese**. **Non sussiste invece alcun onere**, per l'Amministrazione finanziaria, di **provare la simulazione** dei contratti e il correlato **intento elusivo**.

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12267**, depositata ieri, **10 maggio**.

Il caso riguarda una SpA raggiunta da un **avviso di accertamento** con il quale **venivano recuperati Ires, Irap e Iva** con riferimento ai **costi relativi a contratti di utilizzazione dei diritti esclusivi di licenza** (c.d. "*royalties*"), essendo ritenuti **privi dei requisiti di certezza e determinabilità**, oltre ad esserne stata contestata anche **l'inerenza**.

Le suddette *royalties* derivavano da alcuni **contratti** stipulati dopo **un'operazione di conferimento d'azienda**: più precisamente, **l'azienda conferente aveva escluso le immobilizzazioni immateriali (know how) qualificandole come di difficile valorizzazione** e le aveva quindi **concesse successivamente in uso** alle società conferitarie.

Le *royalties* venivano computate con criteri **a forfait (percentuale del volume d'affari)**, criterio tra l'altro non sempre rispetto e che aveva visto la corresponsione di *royalties* pure in assenza di un commisurato volume d'affari) e questo aveva indotto l'Agenzia delle entrate a ritenere i **costi privi di riscontri documentali certi**.

La **CTR**, tuttavia, riteneva la fattispecie **compatibile con la libertà d'impresa**, ispirata alle complesse logiche **infra-gruppo**.

Di diverso avviso, però, si è mostrata la **Corte di Cassazione**, la quale è tornata a valorizzare la

circostanza che **non vi fosse alcun criterio oggettivo** in base al quale erano addebitati i costi, così come **non vi era alcuna traccia documentale** delle prestazioni svolte a fronte degli esborsi monetari (studi, *reports*, relazioni, stime, corrispondenze, ecc.).

*“Segnatamente, proprio la mancanza di documentazione escluderebbe la possibilità di appurare la rispondenza dei contratti di know how e dei costi ad essi correlati a criteri non meramente forfettari e votati a mere logiche di ripartizione dei flussi finanziari interni al gruppo di imprese. Le spese che implicano la ripartizione di costi all'interno del gruppo non si palesano certe ed effettive, congrue ed inerenti, secondo l'avviso erariale”.*

Il **meccanismo di determinazione delle spese** deve infatti essere **trasparente** e idoneo a far comprendere le **modalità concrete di quantificazione degli importi**.

Era **onere del contribuente**, d'altra parte, **documentare l'effettività dei costi** e **l'inerenza** degli stessi.

Ha **errato**, invece, la **CTR** nel ritenere **indimotstrata**, da parte dell'Agenzia delle entrate, **l'elusività delle operazioni**: la questione, infatti, ruotava intorno ai concetti di **certezza e inerenza** dei costi, che dovevano essere provati dal contribuente.

## LEGGERE PER CRESCERE

---

### **Perché leggere fa bene: 7 buoni motivi**

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

Mi sono posta spesso questa domanda – **perché leggere fa bene** – quasi a voler cercare un'evidenza scientifica e associare dei benefici oggettivi e fisici al piacere della lettura. Per me che sono un'amante dei libri, romanticamente di quelli in carta, potrebbero sembrare **7 motivi in più**. Spero che per te che non hai spesso tempo di leggere o Morfeo ti abbraccia calorosamente dopo poche pagine, possano essere dei motivi in più, appunto per leggere con qualche consapevolezza in più.

Quello che ho scoperto, facendo ricerche qua e là per approfondire il mio articolo, è che non solo leggere fa bene, ma che proprio per gli **immensi benefici che apporta a corpo e mente**, dovrebbe essere considerato un'**attività indispensabile** da fare durante la giornata. Un po' come lavarsi i denti o cambiarsi la biancheria intima!

Una famosa frase di Daniel Pennac recitava così:

*“Il tempo per leggere,*

*come il tempo per amare,*

*dilata il tempo per vivere”.*

Leggere, infatti, **stimola l'immaginazione**, non solo nei bambini (che già ne hanno tanta!) ma anche in noi adulti. Stimola il nostro cervello a produrre immagini, tenere il filo del racconto, concatenare tra loro personaggi ed eventi, cercare soluzioni se stiamo leggendo un thriller perché ovviamente vorremmo scoprire chi è l'impostore.

Immaginare è sinonimo di creare. Tutto ciò non fa che **sviluppare la capacità di attenzione** e di concentrazione, oltre al fatto di sperimentare sensazioni reali seppur “solo” leggendo. Riuscire a visualizzare così bene un paesaggio (tanto da sentirci parte di esso, nella storia), vivere delle vere e proprie **emozioni sensoriali**. Leggendo, ti sarà capitato di sentire gli odori dei luoghi o delle persone, di provare sulla tua pelle la sensazione di un abbraccio o quella di sentirsi terrorizzato se ami i libri horror.

Proprio in tema di emozioni entra in gioco la **libroterapia**: un metodo grazie al quale, in ambito psicoterapeutico, si utilizza la lettura di libri all'interno di una terapia (assistita da professionisti del settore) per superare depressione e ansia. Distende appunto la muscolatura – contratta dallo stress – riduce la pressione arteriosa e calma la mente, più di una passeggiata o

di sorseggiare una bevanda calda in tranquillità.

Dunque, se un libro può aiutarci a sorridere se scegliamo uno stile frivolo alla **Sophie Kinsella**, oppure se può essere un valido supporto quando stiamo attraversando un momento difficile, non abbiamo davvero più nemmeno una scusa per non leggere gli altri 4 motivi per cui leggere faccia bene a mente e corpo!

Se un libro non ti ha preso il cuore, non sentirti in colpa se lo riponi sulla mensola senza averlo finito. Una volta che avrai trovato il tuo genere o il tuo scrittore, non potrai più farne a meno. Ecco perché ti consiglio di **fare la tessera in biblioteca** così sarà un passatempo utile e gratis!

